



Comune di Taranto

**RISERVA NATURALE
REGIONALE ORIENTATA
PALUDE LA VELA
PIANO TERRITORIALE**

Regolamento

Gennaio 2014

PROGETTISTI: ATI AMBIENTEITALIA srl – ARCH. CAFIERO

COORDINATORE: ARCH. GIOVANNI CAFIERO

Via San Francesco di Sale 90 – Roma
066876608 - 066876634
giovanni.cafiero@mclink.net



AMBIENTEITALIA



MILANO
ROMA
PISA
TREVISO

AMBIENTE ITALIA S.R.L.
Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano
tel +39.02.27744.1 / fax +39.02.27744.222
www.ambienteitalia.it
Posta elettronica certificata:
ambienteitaliasrl@pec.ambienteitalia.it

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva Regionale "Palude La Vela" istituita con L.R. 24.7.1997, n. 19, "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", in attuazione dei principi dello Statuto Regionale e della legge nazionale quadro sulle aree protette (L. 6.12.1991, n. 394).
2. Il Regolamento disciplina, in particolare:
 - a. Il prelievo, l'immissione, il danneggiamento e l'alterazione di specie animali e vegetali
 - b. Le modifiche del territorio e gli interventi sulle acque;
 - c. le modalità di fruizione e l'accessibilità alle diverse zone della riserva
 - d. le emissioni sonore, luminose e di altro genere;
 - e. l'accessibilità al territorio del Parco di disabili, portatori di handicap e anziani.

Art.2 Norme generali

All'interno della riserva sono vietate le seguenti attività:

- a) la cattura, l'uccisione l'introduzione di animali di qualsiasi specie (inclusa la pesca) senza autorizzazione dell'Ente Gestore;
- b) l'espianto, la raccolta o il danneggiamento di esemplari di specie vegetali senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore
- c) il taglio dei boschi e la manomissione della macchia mediterranea ad eccezione di interventi necessari finalizzati alla ricostituzione della vegetazione o di tipo sperimentale e atti a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati dall'Ente Gestore;
- d) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse nonché il prelievo di inerti dalle spiagge o dagli alvei dei corsi d'acqua;
- e) qualsiasi intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione ed edificazione, inclusa la costruzione di tralicci, antenne e ripetitori, se non espressamente evidenziato nel presente Piano di Gestione e dai progetti specificatamente autorizzati dall'Ente Gestore;
- f) l'alterazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei (inclusa l'apertura di pozzi e la derivazione d acque superficiali) senza autorizzazione dell'Ente Gestore;
- g) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi e di scarico nelle acque senza autorizzazione dell'ente gestore;
- h) il pascolo e la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce;
- i) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
- j) l'accensione di fuochi di qualsiasi tipo al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
- k) la percorrenza dei sentieri con motorini, motocicli o auto, con esclusione delle strade ove sia consentito con segnaletica o nei parcheggi;
- l) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati senza autorizzazione dell'Ente Gestore
- m) il sorvolo dei velivoli non autorizzati, fatti salvi i casi previsti dalle leggi sulla disciplina del volo
- n) l'uso di fitofarmaci, senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore;
- o) l'installazione di cartelli o di strutture pubblicitarie non autorizzate dall'Ente Gestore, può dettare prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica.

Art.3 Accessibilità per anziani e disabili

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, disabili e portatori di handicap è favorita dotando i percorsi di fruizione delle necessarie attrezzature e, laddove economicamente sostenibile, mettendo a disposizione idonei vettori elettrici.
2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti auto per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività dell'Ente è garantito l'accesso ai disabili.

Art.4 Gestione forestale

1. Gli interventi selvicolturali sono finalizzati al recupero della vegetazione potenziale (macchia mediterranea) ma anche alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei sistemi forestali esistenti anche in relazione alla tutela della fauna selvatica e della fruizione della Riserva.
2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo. Tali termini possono essere modificati dall'Ente per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna. Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente con mezzi manuali e l'esbosco deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici gommati di ridotte dimensioni (tipo frutteto) ovvero con modalità a minore impatto. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle aree boschive.
3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.
4. E' consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nei casi in cui esse siano specie esotiche invadenti quali ailanto e robinia.
5. I residui di lavorazione devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica.
6. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.
7. E' vietata la realizzazione di nuove piste forestali, fatta eccezione per quelle previste in specifici piani di gestione forestale. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.
8. Per quanto non contemplato ai commi precedenti si rimanda al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi".

Art. 5 Tutela dei valori e delle peculiarità di interesse geologico, mineralogico e geomorfologico

L'Ente di Gestione tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio della Riserva. Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza, coerenti con gli indirizzi e le direttive emanate dalla Regione Puglia in materia di *geositi*.

Art. 6 Norme integrative per la zona A

All'interno della zona A non è consentito l'accesso senza autorizzazione dell'Ente Gestore, fatta eccezione per gli organi di controllo, pubblica sicurezza e pubblico soccorso, né la produzione di emissioni sonore e luminose che possano arrecare danno alla fauna.

Art. 7 Norme integrative per la zona B

All'interno della zona B non è consentita la produzione di emissioni sonore e luminose che possano arrecare danno alla fauna.